



PUNTO 25 / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/10/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1417 / DGR del 15/10/2015

OGGETTO:

Modifica alla DGR n.868 del 13.07.2015 "Stagione venatoria 2015/2016. Approvazione calendario venatorio regionale (L.R.n.50/1993 art.16)"

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

A relazione dell'Assessore MARCATO per Assessore PAN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Modifica alla DGR n.868 del 13.07.2015 “Stagione venatoria 2015/2016. Approvazione calendario venatorio regionale (L.R.n.50/1993 art.16)”

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento modifica il vigente calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 868 del 13.07.2015 avuto riguardo ai carnieri autorizzati per la specie Moriglione (*Aythya ferina*). Il provvedimento fornisce altresì chiarimenti in ordine a quanto disposto al punto 6 del calendario venatorio regionale medesimo avuto riguardo all'applicazione, nei mesi di ottobre e novembre, delle due giornate integrative alla migratoria da appostamento.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con DGR n. 868 del 13.07.2015 la Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2015/2016.

In sede di fissazione dei carnieri riferiti alla specie Moriglione (*Aythya ferina*) detto provvedimento ha introdotto limitazioni al carniere giornaliero (cinque capi) e stagionale (cinquanta capi) tenuto conto della valutazione fatta da Birdlifeinternational (European Red List of Birds di Birdlifeinternational 2015) che attribuisce al Moriglione lo status di specie attualmente vulnerabile.

Recenti dati di censimento riferiti alla fascia costiera veneta evidenziano tuttavia una certa stabilizzazione delle consistenze numeriche (Basso M. e Bon M., 2015 – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia, Gennaio 2015 – Provincia di Venezia – Servizio Caccia e Pesca. Relazione non pubblicata).

Si ritiene quindi che sussistano le condizioni per operare un “riavvicinamento” ai carnieri adottati per le passate stagioni venatorie, fissando i pertinenti carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente a 15 e 150 capi.

In questa sede si ritiene altresì opportuno chiarire che le giornate integrative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” si applicano anche al territorio lagunare-vallivo, limitatamente alla parte di esso soggetta a gestione programmata della caccia.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RICHIAMATA la DGR n.868 del 13.07.2015 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016;

RIASSUNTE le considerazioni di cui alla premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

DELIBERA

1. di modificare come segue la lettera b) del punto 8 del calendario venatorio regionale approvato con DGR n.868 del 13 luglio 2015:
“b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 20 allodole, 15 moriglioni, 10 quaglie, 10 canapiglie, 10 pavoncelle, 5 codoni, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 150 moriglioni, 100 tortore, 100 allodole, 50 quaglie, 50 codoni, 50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l’allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.”;
2. di dare atto che le giornate integrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” si applicano anche al territorio lagunare-vallivo, limitatamente alla parte di esso soggetta a gestione programmata della caccia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia